

CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

DIREZIONE "SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE" SERVIZIO RISORSE UMANE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 26.09.2023 Atto n° 2621 Oggetto: Congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 151/01, al dipendente "Istruttore dei servizi tecnici" area degli Istruttori, ex cat. "C", Parere Regolarità Tecnica VISTA la presente determinazione ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa Vittoria, 22.09.2023 Il Dirigente F.TO LA MALFA Parere Regolarità Contabile VISTA la presente determinazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile L'importo della spesa di €._ _è imputata al VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria NON IMPLICA SPESA Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Vittoria, II Dirigente IL DIRIGENTE PREMESSO che con istanza acquisita al protocollo direzionale in data 14/08/2023 al n.2447/R.U. il dipendente ", Area degli Istruttori, ex cat. "C", ha chiesto il congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 151/01 di integrazione alle disposizioni previste dalla Legge n. 53/2000, e i permessi di cui all'art.33, c. 3, della L. 104/1992, per potere assistere il proprio genitore Sig.ra _____ nata ad ___ il ____, e residente a ___ in ____, ___, in situazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92, da fruire in continuazione nel periodo dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, per complessivi 730 gg., come da allegati calendari 2023, 2024 e 2025 nei quali sono evidenziati per ciascun mese i 3 giorni di permesso di legge 104 ed i restanti giorni saranno fruiti in congedo straordinario retribuito;

VISTA la determinazione dirigenziale n.1551 del 28-06-2022, con la quale è stato disposto di prendere atto che il predetto dipendente ha diritto alla concessione dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere il su indicato genitore;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione in atti, il dipendente in questione, risulta essere in possesso dei presupposti richiesti per poter fruire di detto beneficio;

ACCERTATO che il dipendente di che trattasi, non ha usufruito di detto congedo straordinario; VISTO l'art. 42 comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i., che testualmente prevede: "Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo";

PRESO ATTO che il sopra citato art. 42, del D. Lgs. n. 151/2001, e s.m.i., prevede inoltre:

- ✓ al comma 5-bis: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona ...";
- ✓ al comma 5-ter: "... Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";
- ✓ al comma 5-quinquies: "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

VISTA la lettera Circolare del 18 febbraio 2010 prot. n. 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, afferma che: "al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal dipendente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, con la superiore istanza, con la quale lo stesso ha dichiarato, conformemente a quanto richiesto dall'art 42, commi da 5 a 5 quinquis, d.Lgs 151/2001 e smi:

- che il familiare da assistere è stato riconosciuto in condizione di disabilità grave, ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge n. 104/1992, come da documentazione già agli atti d' ufficio;
- di instaurare la convivenza successivamente alla presentazione della presente istanza e, comunque, prima dell'inizio del congedo con il familiare da assistere in ____, via ____, __, ;
- che nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito, né dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, per assistere il medesimo soggetto;
- che il soggetto disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- che non vi sono altri familiari legittimati a fruire, in via prioritaria, del congedo in questione;
- non aver fruito, nell'arco della propria vita lavorativa, per assistere il medesimo o altri familiari disabili, di periodi di congedo straordinario retribuito;
- che nessun altro familiare ha già fruito del predetto congedo per assistere la stessa persona in condizione di disabilità grave;
- di non aver fruito, nell'arco della propria vita lavorativa, di periodi di congedo straordinario non retribuito "per gravi e documentati motivi di familiari" (art.4, comma 2, legge n. 53 dell'8 marzo 2000);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di notizia o situazione dichiarata nel presente modulo.

DATO ATTO che, in virtù del predetto comma 5-ter dell'art. 42 del D.L.vo n. 151/2001, e secondo gli indici ISTAT, **per l'anno 2023**, l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di Euro 53.687,00;

VISTO l'allegato prospetto contabile dal quale risulta che il dipendente in argomento percepisce la retribuzione annua comprensiva di contribuzione figurativa di €29.670,63 pertanto, potrà percepire l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con l'esclusione della tredicesima mensilità, così come espressamente disposto dal citato comma 5-quinquies del D.Lgs. 151/2001;

VISTA la circolare INPS del 7 agosto 2018, n. 3114 che al comma 4 stabilisce che "è possibile cumulare nello stesso mese, purchè in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D. lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge. n. 104/92 (....) senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.(....) Ciò può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario (....)".

DATO ATTO che:

✓ il congedo non può superare la durata complessiva di due anni, per assistere la persona portatrice di disabilità grave, nell'arco della vita lavorativa del richiedente;

- ✓ il limite dei due anni si calcola tenendo conto della durata convenzionale dell'anno di 365 gg. quindi, 365 gg x 2 anni = 730 gg quale limite della durata massima del congedo retribuito;
- ✓ i giorni festivi le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni) compresi nel periodo di congedo sono calcolati;
- ✓ i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni) per non essere computati nel periodo di congedo è necessaria che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, il calcolo del congedo straordinario retribuito come richiesto dal dipendente in parola, corrisponde per ciascun anno, come segue: anno 2023 = 81gg., anno 2024 =329 e anno 2025 =320, **per complessivi 730 giorni**, per il periodo 01 ottobre 2023 - 22 dicembre 2025;

STABILITO che, il predetto congedo straordinario decorrerà dal 01 ottobre 2023, solamente, se il dipendente in parola presenterà la documentazione attestante la convivenza con il famigliare da assistere citato in premessa;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che s'intendono qui integralmente riportate:

PRENDERE ATTO dell'istanza acquisita al protocollo direzionale in data 14/08/2023 al
n.2447/R.U. del dipendente", Area degli Istruttori, ex cat. "C", con la quale chiede il
congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 151/01 di integrazione alle
disposizioni previste dalla Legge n. 53/2000, e i permessi di cui all'art.33, c. 3, della L. 104/1992,
per potere assistere il genitore Sig.ra nata ad il e residente a in,, in
situazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92, da fruire in
continuazione nel periodo dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, per complessivi 730 gg.,
come da allegati calendari 2023, 2024 e 2025 nei quali sono evidenziati per ciascun mese i 3
giorni di permesso di legge 104 ed i restanti giorni di ogni anno saranno fruiti in congedo
straordinario retribuito;

CONCEDERE per effetto - dell'art. 42 del D.L.vo 151/01, come novellato dall'art. 4 del D.L.vo n. 119 del 18/07/2011 e dal D.lgs n. 105 del 30/06/2022- il congedo straordinario retribuito al dipendente citato al superiore punto per assistere il suddetto familiare disabile riconosciuto in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 c.3 L.104/92, da fruire in continuazione nel periodo dal 01 ottobre 2023 al 22 dicembre 2025, per complessivi 730 gg., come da allegati calendari 2023, 2024 e 2025 nei quali sono evidenziati per ciascun mese i 3 giorni di permesso di legge 104 ed i restanti giorni di ciascun anno saranno fruiti in congedo straordinario retribuito fino al 22 dicembre 2025, quale data di scadenza dei due anni previsti dalla vigente normativa;

STABILIRE che il dipendente in argomento potrà fruire del congedo straordinario a decorrere dal 01 ottobre 2023, previa presentazione a questo Ufficio della documentazione attestante la convivenza con la propria madre;

DARE ATTO CHE:

- ai sensi del comma 5-ter dell'art. 42 del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001 per come introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 119 del 18/07/2011, il dipendente di cui trattasi durante tale periodo di congedo, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- > secondo gli indici ISTAT, **per l'anno 2023**, l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di Euro53.687,00.
- il suddetto dipendente percepisce la retribuzione annua comprensiva di contribuzione figurativa di € 29.670,63 con l'esclusione della tredicesima mensilità, pertanto, durante il periodo di detto congedo, potrà percepire l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, di cui all'allegato prospetto contabile.
- ➢ il richiesto periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi del comma 5-quinquies del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001, di cui all'art. 4, comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 119/11, non rileva ai fini della maturazione: delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
- ➤ il dipendente, durante il periodo di congedo non maturerà il congedo ordinario, pur tuttavia, ai sensi del comma 5-quater del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001 per come introdotto dall'art. 4, comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 119 del 18/07/2011, avrà diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa, se il periodo del congedo in parola non supera mesi sei.

NOTIFICARE copia del presente provvedimento al dipendente e trasmettere copia al Dirigente della Direzione "Urbanistica ed Ecologia".

DARE ATTO che il presente provvedimento non implica alcun impegno di spesa.

L' ISTR.RE AMM.VO F.TO (Dott.ssa Concetta Giaquinta) IL DIRIGENTE F.TO (**Dott. Giorgio La Malfa**)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 26.09.2023 al 10.10.2023 e registrata al ndel
registro pubblicazioni.
Vittoria, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO